Cassa Integrazione: cosa cambia dal 2022

Cassa Integrazione Ordinaria

Ammortizzatori sociali – post covid

A partire dal 1° gennaio 2022, si potrà ancora accedere alla cassa integrazione, ma applicando le regole ordinarie e non più quelle emergenziali che prevedono:

Il pagamento di un contributo ordinario a carico delle aziende pari al:

9%	fino a 52 settimane di ricorso all'ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
12%	oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
15%	oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

I settori di attività interessati alla cassa integrazione esente da contributo addizionale sono:

Turismo – Alloggio	codici ateco 55.10 e 55.20
Agenzie e tour operator	codici ateco 79.10, 79.20 e 79.90
Ristorazione - Ristorazione su treni e navi	codici ateco 56.10.5
Catering per eventi, banqueting	codici ateco 56.21.0
Mense e catering continuativo su base contrattuale	codici ateco 56.29
Bar e altri esercizi simili senza cucina	codici ateco 56.30
Ristorazione con somministrazione	codice ateco 56.10.1
Parchi divertimenti e parchi tematici	codici ateco 93.21
Stabilimenti termali	codici ateco 96.04.20
Attività ricreative - Discoteche, sale da ballo night-club e simili	codici ateco 93.29.1
Sale giochi e biliardi	codici ateco 93.29.3
Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo)	codici ateco 93.29.9
Altre attività - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di	codici ateco 49.31 e 49.39.09

passeggeri nca	
Gestione di stazioni per autobus	codici ateco 52.21.30
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano	codici ateco 49.39.01
Attività dei servizi radio per radio taxi	codici ateco 52.21.90
Musei	codici ateco 91.02 e 91.03

Modalità di erogazione dei trattamenti ai lavoratori dipendenti:

- Il pagamento delle integrazioni salariali **è anticipato dall'impresa** ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga.
- L'importo delle integrazioni è rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Termini di presentazione della domanda:

- La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
- Le istanze di cassa integrazione ordinaria, di assegno di integrazione salariale e di cassa integrazione salariale operai agricoli, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 1° febbraio 2022, potranno essere utilmente inviate entro il 16 febbraio 2022, posticipato poi al 24 febbraio 2022 a causa di un disservizio sul portale dell'Inps. Resta confermato il termine del 28 febbraio 2022 per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell'attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.

Procedura sindacale:

- Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare **preventivamente** alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
- A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.

L'intera procedura **deve esaurirsi entro 25 giorni** dalla data della comunicazione, ridotti a 10 giorni per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.

ATTENZIONE! - Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare alle rappresentanze sindacali, la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati.

Quando la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.

Divieto di licenziamento

Il 1° gennaio 2022 è terminato l'obbligo di osservare il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per la generalità dei datori di lavoro.